



COMUNE DI MARSALA POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: *Fornitura di abbigliamento tecnico professionale per la Polizia Municipale di Marsala.*

ART. I

L'appalto ha per oggetto la fornitura di abbigliamento tecnico professionale, estivo ed invernale, necessario all'espletamento delle funzioni di Polizia Municipale.

L'oggetto della fornitura è analiticamente descritto nel preventivo di spesa allegato.

Tale abbigliamento dovrà essere conforme e rispondente ai dettami del Decreto dell'Assessorato Enti Locali del 17/04/96 pubblicato nella G.U.R.S. in data 18/5/96, nonché del Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del 17/05/2006 pubblicato nella G.U.R.S. n.27 del 1/06/2006.

ART. II

L'importo totale della fornitura è di **€ 300.000,00** di cui **€ 238.911,00** a base d'asta e **€ 50.939,00** per I.V.A. e somme in amministrazione. (Pubblicità Gara e Autorità di Vigilanza €10.150,00) – I.V.A. 21% **€ 50.171,31** - imprevisti e arrotondamenti **€767,69**).

ART. III

La fornitura, oltre ad essere rispondente alle prescrizioni dettate dai superiori Decreti, dovrà avere caratteristiche qualitative uguali o superiori a quelle indicate nell'elenco prezzi di contratto.

Tutti i modelli indicati dovranno essere forniti sia nella versione femminile che nella versione maschile secondo le quantità di progetto.

La ditta aggiudicataria, prima di effettuare la fornitura, dovrà presentare campioni del tessuto occorrente per la realizzazione dei singoli capi, o capi completi (a richiesta del Comando di P.M) e/o elementi della fornitura che rappresentino in modo inequivocabile l'oggetto e/o manufatto da fornire accompagnati da schede tecniche, se esistenti.

ART. IV

La Ditta, prima della consegna del vestiario, dovrà effettuare presso i locali del Comando di Polizia Municipale le necessarie operazioni di rilevamento delle taglie di tutto il personale in forza alla P.M. e almeno una prova di vestizione.

ART. V

L'abbigliamento tecnico professionale dovrà essere consegnato entro 120 (centoventi) giorni dalla lettera di richiesta di fornitura avanzata dal Comando di Polizia Municipale .

In caso di ritardo sarà applicata la penale di **€ 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. VI

Il pagamento delle somme spettanti avverrà solo dopo la consegna di tutto l'abbigliamento presso il Comando di Polizia Municipale, previo espletamento degli accertamenti di cui al successivo articolo (se richiesti), su presentazione di regolare fattura vistata dal Comandante della P.M. per eseguita fornitura.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa produzione, da parte della ditta appaltatrice, del Documento Unico di Regolarità Contributiva in originale, rilasciato dagli organismi preposti e riferito all'appalto in oggetto.

La mancata o negativa certificazione di regolarità contributiva preclude ogni forma di pagamento in favore della ditta appaltatrice.

ART. VII

E' facoltà del Comando di Polizia Municipale, in caso di dubbi sulla qualità e/o rispondenza della campionatura fornita , far effettuare verifiche e/o perizie merceologiche da laboratori accreditati, con spese a carico della stessa ditta.

Tale facoltà è estesa anche dopo l'avvenuta fornitura, quando si ravvisa una difformità fra quest'ultima e la campionatura accettata con spese sempre a carico della ditta appaltatrice.

La mancanza dei requisiti qualitativi richiesti per la fornitura, ovvero l'esito negativo delle perizie o del collaudo, daranno luogo alla risoluzione automatica del contratto.

In tal caso l'incarico di procedere alla fornitura sarà dato alla ditta che segue nella graduatoria di gara.

ART. VIII

CAUZIONE DEFINITIVA - SPESE CONTRATTUALI - CONDIZIONI GENERALI

A garanzia degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale, definito secondo le modalità descritte dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Le spese di contratto e di registrazione sono a carico della medesima.

La cauzione sarà restituita dopo sei mesi dalla consegna, qualora non vi siano contrasti sulla qualità e rispondenza della fornitura.

E' proibito alla ditta aggiudicataria il subappalto della fornitura pena, qualora accertato, l'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione.

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle leggi e dei decreti che disciplinano i lavori dei dipendenti, nonché le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria degli operai, oltre agli obblighi derivanti dal D.Lgs 81-2008 e succ.

Tutte le spese di appalto, contratto, bolli, registro sono a carico della ditta aggiudicataria.

Lo svincolo della cauzione avverrà entro sei mesi dalla fornitura previo N.O. rilasciato dal Comandante della P. M..

ART. IX

I prezzi unitari dell'allegato elenco dei prezzi, sotto deduzione del ribasso d'asta, si intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base di calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono invariabili.

Nei prezzi unitari si intende sempre compresa ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, l'intera manodopera e la spesa di assicurazione egli operai, il trasporto, ed ogni altro onere e magistero per dare tutto conforme e rispondente a quello richiesto, con esclusione dell'I.V.A. che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. X

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, varranno le disposizioni generali vigenti in materia.

ART. XI

Per l'appalto in oggetto non si prevedono interferenze con attività proprie del committente in quanto l'attività prevista è di sola fornitura .

Pertanto non è necessario redigere il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti e quindi determinare i conseguenti costi per la sicurezza, i quali nella fattispecie in oggetto risultano nulli.

L'unica interferenza valutata è il momento in cui verranno effettuate le prove di vestizione . Si ritiene che tale attività non generi rischi particolari e che eventuali rischi residui possono essere contenuti e/o eliminati con l'informazione dei lavoratori di entrambe le parti (committenza /ditta appaltatrice).

ART. XII

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Si impegna inoltre a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trapani dell'inadempimento dell'eventuale controparte (sb appaltatore sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Marsala lì

IL DIRIGENTE
Dott. VINCENZO MENFI